

Domeniche a saracinesca abbassata

La scommessa della GDO tra risparmi miliardari e rischio desertificazione

L'industria del commercio italiano è giunta a un bivio. Dopo un 2025 archiviato con volumi di vendita in calo dello 0,4% e una crescita a valore (pari allo 0,9%) drogata esclusivamente dall'inflazione, la proposta di tornare alla chiusura domenicale per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) non è più una battaglia ideologica, ma un'analisi di bilancio. Proviamo ad immaginare gli impatti di questa potenziale "ritirata strategica" dai festivi. Il sistema distributivo già in passato aveva provato a mettere sulla bilancia tutte le conseguenze di una chiusura domenicale cercando di raffrontare e valutare le possibili differenze tra i risparmi che da una parte si andrebbero a realizzare con l'inevitabile perdita di fatturato dovuta alla chiusura. Pare però che la questione sia oggi più attuale che mai e la GDO si trova a gestire un paradosso: restare aperti la domenica costa più di quanto renda in termini di margini netti. Secondo le proiezioni elaborate dai vertici di **Ancc-Coop**, il passaggio da 7 a 6 giorni di apertura permetterebbe di recuperare una produttività ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Domeniche a saracinesca abbassata
- Decreto Milleproroghe 2026
- Polizze catastrofali, chi ha l'obbligo di stipularle?
- Il Più Gran Bene Possibile: un impegno comune per costruire speranza
- Legge di bilancio 2026: quali sono le novità?
- Rubrica previdenziale
- L'esperto risponde

Decreto Milleproroghe 2026

Publicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento di fine anno che contiene una lunga serie di proroghe di termini legislativi in scadenza

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, comunemente noto come **Decreto Milleproroghe 2026**, si configura come un provvedimento essenziale per garantire la stabilità e la continuità dell'azione amministrativa italiana. Attraverso una complessa rete di rinvii e revisioni di scadenze imminenti, il Governo interviene su settori nevralgici che spaziano dal sostegno alle attività produttive alla gestione delle emergenze territoriali, dalla tutela del personale sanitario alla riorganizzazione del sistema fiscale.

Di seguito viene proposta un'analisi dettagliata delle misure introdotte, suddivisa per aree tematiche. ...

segue a pag. 3

Polizze catastrofali, chi ha l'obbligo di stipularle?

La misura è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2024 e dettagliata tecnicamente dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18 con lo scopo di ridurre l'impatto economico dei disastri naturali sullo Stato e di garantire indennizzi più rapidi alle aziende colpite. A chi ci chiede se l'obbligo valga anche per gli agenti di commercio rispondiamo che se è vero che da una lettura della norma, emerge che entro il 31 marzo prossimo sono soggette all'obbligo di assicurazione catastrofale tutte le imprese tenute all'iscrizione nel relativo Registro con sede ...

segue a pag. 4



soluzione agenti

USA la FORZA di un SOFTWARE per AGENTI con Intelligenza Artificiale Integrata

USA la FORZA dell'INTELLIGENZA



soluzione agenti

USA la FORZA di un SOFTWARE per AGENTI con Intelligenza Artificiale Integrata

Domeniche a saracinesca abbassata

La scommessa della GDO tra risparmi miliardari e rischio desertificazione

a cura di **Luca Gaburro**

— Segretario Nazionale Federagenti —

L'industria del commercio italiano è giunta a un bivio. Dopo un 2025 archiviato con volumi di vendita in calo dello **0,4%** e una crescita a valore (pari allo **0,9%**) drogata esclusivamente dall'inflazione, la proposta di tornare alla chiusura domenicale per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) non è più una battaglia ideologica, ma un'analisi di bilancio. Proviamo ad immaginare gli impatti di questa potenziale "ritirata strategica" dai festivi.

Il sistema distributivo già in passato aveva provato a mettere sulla bilancia tutte le conseguenze di una chiusura domenicale cercando di raffrontare e valutare le possibili differenze tra i risparmi che da una parte si andrebbero a realizzare con l'inevitabile perdita di fatturato dovuta alla chiusura.

Pare però che la questione sia oggi più attuale che mai e la GDO si trova a gestire un paradosso: restare aperti la domenica costa più di quanto renda in termini di margini netti. Secondo le proiezioni elaborate dai vertici di **Ancc-Coop**, il passaggio da 7 a 6 giorni di apertura permetterebbe di recuperare una produttività di sistema stimata tra **2,3 e 2,6 miliardi di euro**.

- **Il fattore lavoro:** la domenica, le maggiorazioni salariali pesano sui conti per una quota che oscilla tra il **30%** e il **42%** rispetto alla paga base. In un contesto di margini ridotti all'osso, queste risorse potrebbero essere dirottate verso politiche di prezzo più aggressive nel resto della settimana.
- **Il rischio e-commerce:** di contro, Federdistribuzione lancia l'allarme: la chiusura fisica potrebbe regalare quote di mercato definitive all'online, che non conosce festività. Nel 2025, mentre il commercio fisico faticava, le piattaforme digitali hanno consolidato la loro posizione come "valvola di sfogo" per il consumatore impossibilitato a recarsi in negozio.

Ed ecco un'altra questione: la chiusura potrebbe rivitalizzare gli esercizi di vicinato e porre così un argine alla desertificazione urbana?

In realtà il commercio di prossimità vive una crisi storica: negli ultimi 12 anni sono spariti circa **140.000 negozi**, lasciando oltre **105.000 spazi sfitti** nei centri urbani. Ora secondo alcuni la chiusura domenicale dei "giganti" potrebbe essere l'ossigeno necessario per i piccoli alimentari e le botteghe specializzate. Infatti il consumatore sapendo di non poter contare sull'apertura domenicale per reperire i beni di sua necessità, sarebbe invogliato ad effettuare alcuni dei suoi acquisti nei giorni feriali nei negozi di prossimità.

I dati pubblicati sono impietosi: nei quartieri colpiti dalla "desertificazione commerciale", il valore degli immobili cala mediamente del **16%**, con punte del **39%** rispetto alle zone servite. Riprendere una finestra competitiva per i negozi di quartiere la domenica non è solo una questione di vendite, ma di tenuta del valore patrimoniale delle città. Tuttavia, molti analisti ritengono che la chiusura della GDO da sola non basti. Senza una riforma fiscale che alleggerisca i costi fissi dei piccoli, il consumatore della domenica potrebbe semplicemente rinviare l'acquisto al lunedì o rivolgersi al web, bypassando comunque il negozio sotto casa.

In questo quadro dell'Intermediazione commerciale qual è il ruolo di agenti e rappresentanti?

Per gli oltre **200.000 agenti di commercio** attivi in Italia, la chiusura domenicale della GDO rappresenta un cambio di paradigma nel ciclo dell'ordine. Gli aspetti da tenere presenti sono:

- **Un riallineamento dei volumi:** se la domanda si spostasse realmente verso il dettaglio tradizionale, gli agenti vedrebbero una frammentazione della clientela. Questo comporterebbe un aumento dei costi logistici e di visita, ma restituirebbe alla categoria un ruolo di **consulente strategico** per migliaia di piccoli imprenditori, meno autonomi della GDO nei processi di approvvigionamento.
- **La pressione logistica:** il passaggio a una settimana di 6 giorni concentrerebbe l'attività

di riordino e consegna nei giorni di giovedì e venerdì, creando colli di bottiglia che richiederebbero una revisione totale degli accordi di filiera tra produzione e intermediazione.



Il sistema produttivo, specialmente quello dei prodotti freschi e freschissimi (che nel 2025 ha trainato il comparto con un **+7,9%** a valore), subirebbe un contraccolpo organizzativo. La gestione delle scadenze e degli stock dovrebbe essere ricalibrata su un ciclo settimanale più corto, con il rischio di un aumento degli sprechi alimentari se la logistica non dovesse adattarsi con estrema rapidità alla chiusura festiva.

Ma cosa significherebbe la chiusura per lavoratori e consumatori in termini di qualità della vita e dei servizi offerti?

- **Lavoratori:** per i circa **750.000 addetti** del settore, la chiusura rappresenterebbe un ritorno alla stabilità sociale e al recupero del tempo familiare. Tuttavia, la perdita delle maggiorazioni domenicali potrebbe incidere pesantemente sui redditi più bassi in un periodo di potere d'acquisto compresso.
- **Consumatori:** sebbene solo il **10%** degli italiani indichi la domenica come giorno preferito per la spesa, la fascia d'età 30-44 anni (quella lavorativamente più attiva) è quella che più utilizza i festivi per gli acquisti di scorta. Per questi utenti, la chiusura significherebbe un onere organizzativo maggiore.

Insomma la chiusura domenicale non è una panacea, ma una manovra di "economia di guerra" in un mercato stagnante. Se per la GDO è un modo per salvaguardare i bilanci e per i negozi di vicinato un'ultima possibilità di sopravvivenza, per l'intero sistema dell'intermediazione commerciale è una sfida logistica che richiede nuovi modelli di business. La vera incognita resta la capacità di reazione del "terzo incomodo": quell'e-commerce pronto a occupare ogni centimetro di spazio lasciato libero dalle saracinesche fisiche. ■

Federagenti

CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina. Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

Decreto Milleproroghe 2026

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento di fine anno che contiene una lunga serie di proroghe di termini legislativi in scadenza

a cura della Redazione

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, comunemente noto come **Decreto Milleproroghe 2026**, si configura come un provvedimento essenziale per garantire la stabilità e la continuità dell'azione amministrativa italiana. Attraverso una complessa rete di rinvii e revisioni di scadenze imminenti, il Governo interviene su settori nevralgici che spaziano dal sostegno alle attività produttive alla gestione delle emergenze territoriali, dalla tutela del personale sanitario alla riorganizzazione del sistema fiscale.

Di seguito viene proposta un'analisi dettagliata delle misure introdotte, suddivisa per aree tematiche.

1. Strategie per le imprese e il tessuto produttivo

Il decreto pone un forte accento sulla resilienza economica, prorogando strumenti di supporto alla liquidità e semplificazioni gestionali.

- **Sostegno al credito tramite il fondo PMI:** uno degli interventi più rilevanti riguarda il **fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, le cui modalità operative sono state estese fino al **31 dicembre 2026**. Questa misura mira ad assicurare che le imprese possano continuare ad accedere a finanziamenti agevolati, sostenendo investimenti e occupazione.
- **Coperture per rischi catastrofali:** per le micro e piccole imprese, incluse quelle dei settori turistico-ricettivo e della somministrazione, il termine per la stipula di contratti assicurativi contro eventi calamitosi è stato posticipato al **31 marzo 2026**. Sullo specifico tema riproponiamo nel box a seguire le indicazioni già fornite da Federagenti nel notiziario di Marzo 2025.
- **Governance societaria semplificata:** al fine di evitare vuoti normativi in attesa della piena attuazione della "Legge Capitali", è stata confermata la possibilità di svolgere le **assemblee societarie a distanza** (o tramite rappresentante designato) fino al **30 settembre 2026**. Questa proroga garantisce trasparenza e partecipazione anche in assenza di specifiche clausole statutarie, favorendo una gestione efficiente delle adunanze.
- **Settore della riscossione:** i soggetti che operano nella riscossione dei tributi locali hanno ora tempo fino al **30 aprile 2026** per adeguare il proprio capitale sociale, beneficiando di un rinvio rispetto alla precedente scadenza di fine 2025.

2. Adempimenti fiscali e riforma dei Testi Unici

Un capitolo significativo riguarda il coordinamento del sistema tributario, con rinvii strategici volti a una transizione ordinata verso le nuove normative.

- **Slittamento dei Testi Unici:** la decorrenza di applicazione di cinque fondamentali Testi Unici tributari è stata ufficialmente posticipata al **1° gennaio 2027**. Nello specifico, il rinvio riguarda i testi relativi a:

- Sanzioni tributarie amministrative e penali
- Giustizia tributaria
- Versamenti e riscossione
- Imposta di registro e altri tributi indiretti
- Tributi erariali minori

- **Spese agevolabili ed eventi eccezionali:** è stata estesa al 2026 la trasmissione dei dati riguardanti le spese fiscalmente agevolabili connesse a determinati interventi edilizi in contesti di emergenza.

3. Sanità e sicurezza: tutela legale e operatività

Il decreto risponde alle necessità del comparto sanitario e dei corpi di soccorso con misure di protezione e rafforzamento degli organici.

- **Scudo penale per i medici:** per contrastare il fenomeno della medicina difensiva e garantire serenità agli operatori, la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa grave per gli esercenti le professioni sanitarie è stata prorogata al **31 dicembre 2026**.
- **Servizio sanitario nazionale:** viene resa strutturale la norma sul contributo di iscrizione volontaria al SSN, eliminando il riferimento specifico all'afflusso di pellegrini previsto per il Giubileo 2025.
- **Potenziamento dei Vigili del Fuoco:** la validità della graduatoria relativa alla procedura speciale di reclutamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è estesa per tutto il **2026**, facilitando la copertura dei fabbisogni di personale.
- **Ospedale di Siracusa:** i termini per la progettazione e la realizzazione del nuovo polo ospedaliero siracusano sono stati spostati al **31 dicembre 2026**.

4. Il mondo del lavoro e la Pubblica Amministrazione

Sul fronte del pubblico impiego e degli obblighi previdenziali, il Milleproroghe introduce diverse flessibilità.

- **Sospensione della prescrizione contributiva:** per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (riferite a periodi fino al 31 dicembre 2021) non si applicherà fino al **31 dicembre 2026**.
- **Lavoratori con contratti flessibili:** anche per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) delle PA, il termine per dichiarare e adempiere agli obblighi contributivi è slittato alla fine del **2026**.
- **Personale in zone di crisi:** i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale del-

la Croce Rossa Italiana impiegato presso il punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati fino al **31 dicembre 2026**.

- **Mobilità inter-amministrativa:** è stato confermato il divieto di comando o distacco di personale verso altre amministrazioni fino alla fine del 2026 per garantire la stabilità degli enti di appartenenza.

5. Interventi sul territorio, ricostruzione e servizi ai cittadini

Ampio spazio è dedicato alla gestione delle criticità territoriali e alla definizione dei diritti civili e sociali.

- **Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP):** l'attività istruttoria finalizzata alla determinazione dei LEP e dei relativi costi standard proseguirà presso il dipartimento per gli affari regionali fino al **31 dicembre 2026**.
- **Contributo Autonomia Sistemazione (CAS):** il sostegno economico per i cittadini che hanno perso l'abitazione a causa di calamità naturali è garantito per tutto il 2026.
- **Emergenze locali:** il supporto amministrativo per le emergenze meteorologiche nelle Marche e per il fenomeno bradisismico nei **Campi Flegrei** è stato prolungato al 2026, assicurando la continuità dei contratti di personale specializzato.
- **Catasto e strutture ricettive:** per gli allestimenti mobili nelle strutture all'aperto, il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale è stato differito dal 15 dicembre 2025 al **15 dicembre 2026**.

6. Mobilità e Ricerca Scientifica

Infine, il decreto tocca temi legati alla circolazione stradale e al progresso medico.

- **Sospensione aumenti multe:** anche per il 2026, i cittadini non subiranno l'aggiornamento biennale automatico delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal Codice della Strada, che rimarranno bloccate agli indici Istat attuali.
- **Ricerca e xenotrapianti:** viene rimosso il divieto relativo all'uso di modelli animali nella ricerca sugli **xenotrapianti d'organo** e sulle sostanze d'abuso, con l'intento di favorire l'avanzamento scientifico in campi critici della medicina.

Il Decreto Milleproroghe 2026 si presenta dunque come un atto di manutenzione normativa vasto e sfaccettato, volto a proteggere il dinamismo economico e a fornire risposte concrete alle emergenze e alle sfide burocratiche del Paese. ■

Polizze catastrofali, chi ha l'obbligo di stipularle?

a cura della **Redazione**

La misura è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2024 e dettagliata tecnicamente dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18 con lo scopo di ridurre l'impatto economico dei disastri naturali sullo Stato e di garantire indennizzi più rapidi alle aziende colpite.

A chi ci chiede se l'obbligo valga anche per gli agenti di commercio rispondiamo che se è vero che da una lettura della norma, emerge che entro il 31 marzo prossimo sono soggette all'ob-

bligo di assicurazione catastrofale tutte le imprese tenute all'iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, sia in forma societaria che individuale, è altrettanto vero che sottostanno a tale obbligo assicurativo solo le imprese che hanno a bilancio le **immobilizzazioni** di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività aziendale.

In particolare, quindi, la norma, definisce i beni che dovranno essere oggetto delle suddette polizze che devono essere iscritte nel bilancio delle imprese ovvero:

- Terreni;
- Fabbricati;

- Impianti;
- Macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Alla luce di quanto sopra quindi dovrebbero essere veramente pochi gli agenti, o più probabilmente, le società di agenzie che rientrano nei requisiti sopra descritti.

Le polizze assicurative a copertura dei danni prevedono uno "scoperto" a carico dell'impresa assicurata e l'applicazione di massimali. La SACE spa potrà intervenire rilasciando garanzia in favore degli assicuratori e dei riassicuratori abilitati in Italia a tutelare le imprese dai danni causati dagli eventi naturali catastrofali. ■



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

VUOI RIMANERE SEMPRE
INFORMATO SUL PALINSESTO?

- Mandare un **Whatsapp** al **329.672.55.62**
- Scrivi **PROGRAMMAZIONE**
- Riceverai un messaggio di **CONFERMA**

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la app di Radio Agenti. Ascoltaci dal tuo cellulare!



SEGUI LE DIRETTE

Ogni giorno dal lunedì al venerdì, una nuova puntata in diretta alle 13:05. In studio i consulenti legali e fiscali di Radio Agenti.



ASCOLTA I PODCAST

Durante la diretta sei a un appuntamento con un cliente? Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast audio e video sul sito www.radioagenti.it, sul canale youtube e sulla nostra pagina Facebook.



RICHIEDI LA CONSULENZA LEGALE E FISCALE GRATUITA

Hai una domanda da fare ai nostri consulenti legali e fiscali? Inviata subito alla redazione di Radio Agenti e ascolta la risposta al tuo quesito in diretta radio.



www.RadioAgenti.IT



redazione@radioagenti.it



329.672.55.62

Alcuni membri della Federagenti da tempo hanno intrapreso un percorso con un'Associazione che ha un progetto ambizioso e così abbiamo deciso di farvelo conoscere.



Il Più Gran Bene Possibile: un impegno comune per costruire speranza

Esistono sogni che nascono per trasformare la realtà, e quest'Associazione ne è la prova vivente. Nata alla fine del 2013 da un'ispirazione di **don Luigi D'Errico**, parroco dei Santi Martiri dell'Uganda a Roma, l'Associazione "Il Più Gran Bene Possibile" ha un obiettivo semplice quanto ambizioso: tendere la mano a chi è nel bisogno attraverso azioni concrete di assistenza.

Ciò che rende speciale questa realtà è la sua radice comunitaria: fin dall'inizio, don Luigi ha voluto coinvolgere i volontari, scegliendo in particolare **giovani** che avessero già dimostrato una spiccata sensibilità verso il prossimo. Alla base di tutto vi è la ferma convinzione che il volontariato sia il motore del cambiamento e che l'impegno sociale di ognuno sia l'unico modo per migliorare la società attuale, offrendo alle nuove generazioni un esempio positivo di solidarietà e cittadinanza attiva.



Un rifugio per il coraggio: **la Casa di Agar**

Dal 2014, l'Associazione (iscritta al registro delle ONLUS e oggi APS) ha iniziato a dare frutti concreti con il progetto "Un Rifugio per Agar". Si tratta di una casa protetta, ristrutturata con dedizione, dedicata all'accoglienza di **donne vittime di abusi**, specialmente madri con i loro bambini. La struttura offre non solo spazi comuni come cucina e un grande giardino, ma soprattutto la dignità di una casa vera e propria. Senza alcun contributo pubblico, ma contando esclusivamente sulla generosità dei privati, l'Associazione è riuscita a dare asilo a donne di ogni provenienza, incluse madri in fuga dalla mar-toriata Ucraina nel 2021. Il loro impegno è stato quello di andare oltre le forme di assistenza istituzionalmente previste, per evitare che le persone al termine di quel percorso rimanessero senza aiuto e finissero in mezzo alla strada.



Un futuro per tutti: **l'Impresa Agricola Sociale e il "Dopo di noi"**

La missione dell'Associazione si è ampliata nel 2020, nel cuore della pandemia. Grazie all'attenzione di don Luigi per il tema della **disabilità**, è nato un nuovo progetto in collaborazione con la Fondazione Gerini dei Salesiani. Su un terreno ricco di storia – che ospita un castello del 1500, un torrione romano e la seicentesca chiesa di Santa Maria ad Magos – si sta infatti realizzando qualcosa di straordinario. Insieme alle istituzioni locali, l'Associazione sta dando vita a una **Impresa Agricola Sociale** e a una struttura residenziale dedicata al cosiddetto "Dopo di noi". Qui, i disabili potranno trovare non solo una casa, ma anche un lavoro e una collocazione dignitosa nella società. Mentre i lavori di ristrutturazione proseguono grazie ai fondi del PNRR ed all'aiuto di molte persone di buona volontà, i campi sono già vivi: le suore della *Fraternità des Soeurs Sentinelles de l'Aurore* si occupano della terra e dell'allevamento, dai piccoli animali da cortile fino a una simpatica coppia di Emu.

Vuoi unirti a loro?

L'Associazione è in costante cammino ed è sempre alla ricerca di nuovi progetti per superare le barriere poste dalla disabilità e per questo cerca il supporto di istituzioni e privati che condividano questa visione.

Invitiamo tutti coloro che sono interessati a contattare l'Associazione per capire come si sta realizzando questo grande progetto di recupero eco-ambientale e di promozione sociale sorto in un luogo che mira a ritrovare lo splendore e la bellezza di un tempo.

Visitare la sede dove tutto sta prendendo forma, alla Falcognana, al fine di conoscere personalmente tutti i progetti realizzati ed in corso di realizzazione, potrebbe essere il primo passo per sentirsi parte di una comunità che non lascia indietro nessuno. Con l'aiuto di tutti l'Associazione potrà realizzare pienamente le finalità sociali che si prefigge e lasciare un mondo migliore di come lo abbiamo trovato.



CONTATTI E SEDE:

- **Sede:** Via dei Casali di Porta Medaglia, 1 – 00142 Roma
- **Codice Fiscale:** 97778320586
- **Email:** info@ilpiugranbenepossibile.it **PEC:** ilpiugranbenepossibile@pec.it
- **IBAN per donazioni:** **IT25G030690960610000191413**

Legge di bilancio 2026: quali sono le novità?

a cura di **Susanna Baldi**

— Dottorssa Commercialista - Consulente Federagenti —

La Legge di bilancio 2026 (legge 199/2025), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2025.

La prima novità, ampiamente preannunciata ed analizzata dalla stampa e dagli addetti ai lavori riguarda la riduzione della seconda aliquota Irpef che passa dal 35 al 33%. Inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 5-ter nell'art. 16-ter, del TUIR, vengono anche rimodulate le detrazioni fiscali. Per i titolari di un reddito complessivo superiore ai 200.000€ l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440€, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 e dall'art. 15, comma 3-bis, TUIR, in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11, D.L. n. 149/2013; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.

Per l'anno 2026 viene poi confermata la soglia di reddito da lavoro dipendente per l'accesso al regime forfetario. Intervenedo sull'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024, **viene estesa al 2026** la previsione per cui la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), al superamento della quale è precluso l'accesso al regime forfetario, è pari a **35.000€**.

La Finanziaria prevede poi la possibilità di accedere alla **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione**: in particolare viene stabilito che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e

36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972; o

- contributi previdenziali dovuti all'INPS,


con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento è effettuato o in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza bimestrale. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3%.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore manifesta la sua volontà entro il 30 aprile 2026, con apposita dichiarazione, e con le modalità, esclusivamente telematiche, che saranno pubblicate da parte dell'agente della riscossione nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026. Nella dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi. Entro il 30 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica a coloro che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non potranno essere inferiori ai 100€ e le relative scadenze.

Viene esteso il patrimonio informativo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Viene introdotta nell'art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015, la nuova lett. b-ter), per effetto della quale l'agente della riscossione può disporre, per le attività di analisi mirate all'avvio di

procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo – tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione – nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. Le modalità di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2026. Si tratta, come è evidente, di un'innovazione volta potenziare per potenziare l'efficacia dei provvedimenti di pignoramento presso terzi, permettendo di monitorare in tempo reale i crediti dei debitori e migliorare così l'efficacia della fase di recupero crediti.



Inoltre viene esteso l'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale. Viene modificato l'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, abolendo l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:

- 1) agenzie di viaggio e turismo;
- 2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- 3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

La novità sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

Entreremo nel merito di alcune novità nei prossimi articoli. ■

soluzione agenti

USA la FORZA di un SOFTWARE per AGENTI con Intelligenza Artificiale Integrata

Rubrica Previdenziale

a cura di Rita Notarstefano

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Domanda: La scorsa settimana ho subito un intervento di ernia cervicale e mi è stata prescritta una degenza post ricovero di 15 giorni. Un collega mi ha detto che l'Enasarco paga un contributo in caso di degenze come questa. Me lo confermate?

Risposta: Buongiorno, è vero che l'Enasarco prevede un contributo in caso di infortunio, malattia o ricovero, ma tale prestazione assistenziale è disciplinata da un regolamento che viene emanato ogni anno e che quindi ogni anno potrebbe potenzialmente essere diverso.

Fino al 2025 il contributo veniva erogato solo nel caso in cui la degenza domiciliare superasse i 21 giorni, quindi se nel 2026 fosse prevista analoga condizione, Lei ne potrebbe usufruire solo se oltre ai 15 gg di prognosi ci fossero almeno altri 6 di ricovero altrimenti non potrebbe presentare neanche la domanda.

Poi per vedersi evasa la pratica subito era necessario rispettare il limite reddituale previsto dal regolamento, limite che ogni anno varia. Ricordiamo però che la "soglia reddituale" non determina l'eventuale esclusione dal beneficio, ma piuttosto determina solo il criterio temporale di evasione delle domande presentate. Per poterle rispondere in maniera esaustiva occorre quindi attendere l'uscita del nuovo regolamento delle prestazioni integrative che aspettiamo nei prossimi mesi durante il quale le suggeriamo di contattare il consulente Federagenti più vicino a Lei in modo da verificare la possibilità di usufruirne.

Le ricordo però che a fronte di un intervento chirurgico l'Enasarco eroga anche un indennizzo a prescindere dalla degenza domiciliare ma solo per averlo subito, il cui importo varia in funzione della classe abbinata allo stesso in funzione della gravità. La richiesta di tale prestazione denominata "Copertura indennitaria" va fatta entro 90 gg dall'evento e ad essa va allegata la cartella clinica.

Per concludere Le suggerisco di valutare il possesso dei requisiti per presentare anche la denuncia di sinistro all'assicurazione convenzionata con la Fondazione così da ottenere l'eventuale rimborso delle spese pre e post-intervento. Per maggiori informazioni può visitare il sito www.unisalute.it oppure rivolgersi al consulente Federagenti della sede a lei più vicina.

Domanda: Sono la moglie di un agente deceduto lo scorso mese di febbraio. Sono piuttosto

confusa su cosa devo richiedere all'Enasarco visto che diversi colleghi mi parlano oltre che della pensione anche di un assegno funerario piuttosto che di un indennizzo. Mi potete aiutare?

Risposta: Buonasera signora, innanzitutto le formuliamo le nostre condoglianze e nel contempo cerchiamo di darle una risposta generica visto che non conosciamo la precisa situazione dei fatti.

Come già sa, Lei ha diritto ad una pensione ai superstiti da definirsi "reversibile", se suo marito era pensionato o "indiretta" se suo marito non lo era, ma svolgeva attività di agente di commercio al momento della morte. Se suo marito era già pensionato Lei deve richiedere anche il rateo sulla 13ma.

A partire dal 2024, in alternativa alla pensione indiretta, in mancanza del possesso dei requisiti contributivi necessari per poterla ottenere, si può richiedere la rendita contributiva sempre che suo marito abbia iniziato l'attività nel 2012 o negli anni a questo successivi.

Poi da diversi anni la Fondazione eroga all'erede un assegno funerario che, in quanto rientrante tra le prestazioni assistenziali di cui ho parlato nel quesito precedente, non sappiamo se verrà rinnovato. Per questa prestazione occorre attendere il regolamento 2026 per capire se ne potrà usufruire oppure no e in caso positivo con quale modalità.

Medesimo ragionamento dobbiamo fare per le altre prestazioni teoricamente richiedibili e cioè per il contributo infortunio, malattia e ricovero a cui potrebbe accedere se suo marito fosse stato, prima della morte causata da infortunio o malattia, senza lavorare per un periodo pari a quello che il nuovo regolamento ci indicherà.

Ricordo anche a Lei che in quest'ultimo caso potrà usufruire, ai fini della polizza sanitaria Unipol Hygeia, dell'indennizzo e dell'eventuale rimborso delle spese, nel caso in cui suo marito fosse stato, prima di morire, sottoposto ad un grande intervento chirurgico oppure affetto da un grande evento morboso.

Se suo marito era in attività al momento del decesso, andrà altresì richiesta la liquidazione del FIRR accantonato dalle mandanti durante la vigenza dei mandati e che ora Le deve essere corrisposto in virtù della fine dei mandati stessi seguita al decesso di suo marito; in caso quest'ultimo fosse già pensionato consiglio comunque di fare una verifica per essere sicuri che non ci siano FIRR vecchi accantonati e non liquidati, vista anche la prescrizione decennale esistente.

Altro consiglio, nel caso in cui suo fratello fosse in attività e quindi avesse in corso uno o più mandati è quello di attivarsi per richiedere le indennità di fine rapporto spettanti a seguito del decesso.

Come può notare visono più fronti su cui è necessario attivarsi (Enasarco/ditte mandanti) ed a cui prestare attenzione. Mi rendo conto che per chi è fuori dalla nostra professione come Lei questa situazione può creare un certo disorientamento ed essere fonte di ulteriore stress. Per questo motivo Le suggerisco di rivolgersi alla Federagenti così da poter essere seguita con competenza e attenzione.

Domanda: Lo scorso mese di ottobre ho compiuto 67 anni e quindi ho presentato la domanda di pensione di vecchiaia ordinaria alla Fondazione Enasarco; a dicembre ho ricevuto il primo bonifico ma dall'analisi effettuata insieme al mio commercialista non abbiamo capito quali mensilità mi sono state pagate. Potete aiutarmi?

Risposta: Buonasera. Intanto va detto che l'Enasarco paga la pensione bimestralmente ed anticipatamente.

Il bonifico arriva intorno al 10 dei mesi pari, ecco perché lei ha trovato il bonifico a dicembre (presumibilmente il giorno 10) e si riferisce al rateo anticipato di dicembre e gennaio.

Nello specifico trattandosi di primo bonifico ed avendo la sua pensione decorrenza da novembre (ossia dal 1° del mese successivo al possesso dei requisiti, ossia compimento dei 67 anni di età e possesso sicuramente dei 25 anni di contributi tali da raggiungere quota 92) in questo bonifico trova anche la mensilità di novembre.

Per concludere il bonifico comprende anche il rateo di 13° rapportata ai due mesi dell'anno 2025 in cui risulta pensionato.

Se andasse nell'archivio documenti all'interno della sua area riservata troverebbe la lettera di liquidazione della pensione che le mostrerà quanto appena detto.

A tal proposito le faccio presente che Federagenti effettua il controllo degli importi pensionistici quantificati dall'Enasarco quindi, se vuole, può rivolgersi alla sede più vicina per comprendere meglio di che si tratta. ■



**Cerchi
Agenti di Commercio?**

Chiama ora il
numero verde
e troverai i tuoi
Agenti di Commercio

800.86.16.16

L'esperto risponde

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

Domanda: Ho intenzione di dimettermi per andare finalmente in pensione. Comunicando la disdetta rischio di perdere qualche voce indennitaria?

Risposta: La questione delle dimissioni per pensionamento rappresenta una delle eccezioni più rilevanti e favorevoli per l'agente di commercio rispetto alla regola generale secondo cui chi recede volontariamente perde il diritto alle indennità di clientela. Per fornirle un quadro completo e permetterle di agire nel modo più vantaggioso, dobbiamo analizzare la normativa su due livelli: quello del Codice Civile e quello degli Accordi Economici Collettivi (AEC), poiché la tutela offerta è diversa e cumulabile secondo il principio del "miglior favore".

Il diritto al FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto)

Indipendentemente dalla motivazione delle tue dimissioni, il FIRR accantonato presso l'Enasarco è un suo diritto acquisito. Gli AEC (sia Commercio che Industria) prevedono che queste somme siano "definitivamente acquisite a favore dell'agente". L'unica eccezione storica riguardava la ritenzione indebita di somme, ma l'AEC Commercio del 2009 (modificato nel 2010) ha eliminato questa clausola di decadenza, rendendo il FIRR dovuto sempre. L'AEC Federagenti ancora contempla come causa ostantiva la ritenzione indebita e per l'AEC del settore Industria, il FIRR è a rischio sia nei casi di ritenzione indebita di somme sia nei casi di violazione dell'esclusiva. Ipotesi queste che comunque non c'entrano con il pensionamento. Quindi, il FIRR non è mai in discussione nel suo caso.

Le Indennità Suppletiva di Clientela e Meritocratica

Qui risiede il vero vantaggio. Normalmente, l'art. 1751 c.c. esclude l'indennità se l'agente recede, "a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività". Tuttavia, l'applicazione dell'art. 1751 c.c. ("circostanze per le quali non può essere chiesta la prosecuzione") può richiedere, in caso di contestazioni dell'azienda, la necessità di una pronuncia del giudice a seguito di una valutazione dello stato di salute effettivo dell'agente quando lo stesso cessa l'attività a seguito del conseguimento del diritto alla pensione anticipata (nessun problema si pone invece se raggiunge i requisiti per quella di vecchiaia). Gli **Accordi Economici Collettivi (AEC)**, invece, hanno introdotto una presunzione di favore automatica che elimina ogni discrezionalità.

AEC Commercio (Art. 13 e 12)

Stabilisce espressamente che l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica spettano in caso di dimissioni dell'agente successivo al conseguimento della **pensione di vecchiaia** (Enasarco o INPS) o della pensione anticipata (Enasarco o INPS).

AEC Industria (Art. 10)

Contiene una previsione analoga, garantendo le indennità in caso di dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, purché il rapporto sia in atto da almeno un anno.

La soluzione più vantaggiosa procedura operativa

Per massimizzare il risultato economico ed evitare contestazioni, consigliamo di seguire un iter preciso:

1. Attendere la maturazione del requisito

L'agente non deve dimettersi prima di aver raggiunto i requisiti pensionistici. La norma parla di dimissioni "successive" al conseguimento del diritto. È fondamentale ottenere prima l'attestazione dall'ente previdenziale (Enasarco o INPS).

2. Tenere della comunicazione all'azienda

Nella lettera di disdetta, si deve specificare chiaramente che il recesso è dovuto al conseguimento della pensione. Questo "blinda" il diritto alle indennità suppletive e meritocratiche, impedendo all'azienda di trattarle come semplici dimissioni volontarie.

3. Rispettare il termine di preavviso

Attenzione a non interpretare la maturazione del diritto a pensione con il ricorrere di un motivo di giusta causa di risoluzione. Il pensionamento infatti permette di cessare il rapporto conservando il diritto alle indennità, ma **non costituisce giusta causa** per l'interruzione immediata dello stesso senza obbligo di rispettare il preavviso. Come confermato anche da giurisprudenza di merito, se l'agente non comunica la cessazione del rapporto per conseguimento del diritto a pensione e non lavora il preavviso, l'azienda ha il diritto di trattenergli l'indennità di mancato preavviso dalle spettanze finali. La giurisprudenza ha anche più volte ribadito che il recesso per pensionamento esclude il diritto all'indennità per il patto di non concorrenza (se prevista), poiché l'agente cessa l'attività lavorativa. Insomma la giurisprudenza ha ormai chiarito che l'indennità di fine rapporto è dovuta quando l'agente recede per "giustificato motivo" (come la pensione), ma questo è un concetto diverso dalla "giusta causa" ex art. 2119 c.c., che richiede un inadempimento gravissimo della controparte. In sintesi: l'agente deve lavorare il preavviso o, in alternativa, deve riuscire a farsi esonerare espressamente e per iscritto dall'azienda.

Agendo conformemente a queste indicazioni l'agente, successivamente al pensionamento, avrà diritto a percepire FIRR, Suppletiva e Meritocratica come se fosse stata l'azienda a disdetta il contratto.

Domanda: La mandante mi ha comunicato una riduzione della zona e delle provvigioni. Sono obbligato ad accettarla o posso oppormi? Quali sono i miei diritti se la riduzione è pesante?

Risposta: La gestione delle variazioni unilaterali al contratto di agenzia è una delle problematiche più delicate. La risposta dipende dall'entità della modifica apportata al contratto. Innanzitutto, è fondamentale sapere che il preponente non ha un potere illimitato di modifica. Se il contratto è regolato dagli AEC, l'articolo 3 (dell'AEC Commercio) e l'art. 2 (dell'AEC Industria) stabiliscono delle fasce di tolleranza ben precise. Le variazioni si dividono in tre categorie in base all'impatto economico che hanno

sulle provvigioni (calcolate sull'anno precedente o sui 12 mesi antecedenti):

1. Lieve entità (0-5%)

La mandante può applicarle con semplice comunicazione scritta, senza preavviso, e sono efficaci da subito.

2. Media entità (5-15%)

La mandante deve dare un preavviso scritto di almeno 2 mesi (4 mesi se sei monomandatario).

3. Sensibile entità (oltre il 15%)


La mandante deve dare un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto (che varia in base all'anzianità).

Se la variazione è di **media o sensibile entità**, l'agente ha una potente arma di difesa: può rifiutare la modifica. Infatti se l'agente comunica entro 30 giorni dal ricevimento della proposta che non accetta la variazione, la comunicazione di riduzione inviata dal preponente si trasforma automaticamente in un preavviso di disdetta (più precisamente è da considerarsi risoluzione ad iniziativa della casa mandante). Questo è il punto cruciale sicuramente vantaggioso per l'agente: trasformando la modifica in una risoluzione, l'agente maturerà il diritto a tutte le **indennità di fine rapporto** (FIRR, indennità suppletiva di clientela e meritocratica), cosa che non avverrebbe se si fosse dimesso volontariamente. Inoltre, se la mandante applica la variazione senza rispettare i termini di preavviso sopra indicati, l'agente ha diritto a un' **indennità sostitutiva del preavviso** ridotta, calcolata sulla media delle provvigioni perse in funzione della riduzione comunicata ed immediatamente applicata dalla mandante senza rispettare il termine di preavviso.

Criticità e consigli

Occorre fare molta attenzione al calcolo della percentuale di riduzione. Gli AEC prevedono che l'insieme di più variazioni lievi o medie apportate in un determinato periodo si sommino. Sul punto AEC Commercio ed Industria differiscono. Infatti mentre l'AEC Commercio stabilisce con riferimento a tutti gli agenti che "Resta inteso ... che l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 3, ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.", l'AEC Industria stabilisce che i periodi di cumulo da tenere in considerazione variano a seconda della tipologia del contratto, e cioè: 18 mesi per i plurimandatari, 24 per i monomandatari.

Pertanto è opportuno verificare sempre prima quale AEC è citato nel contratto individuale e nel dubbio non esitare a rivolgersi a noi per avere la necessaria assistenza. ■



Federagenti CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org